

Art.39.(Congresso nazionale forense)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Capo IV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Art. 39.(Congresso nazionale forense)

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.
2. Il congresso nazionale forense è la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.
3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.
